

**COMUNE DI FIORANO MODENESE**

**PROVINCIA DI MODENA**

**REPUBBLICA ITALIANA**

**LAVORI PER ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DA ESEGUIRSI PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA "AQUILONE" DI FIORANO MODENESE. (MO)".**

**CIG DERIVATO 8853132BA2**

**Rep. n. 1651 del 01/12/2021**

L'anno duemillaventuno addì 01 del mese di Dicembre in Fiorano Modenese, nella  
Residenza Comunale, in Piazza Ciro Menotti, 1,

**AVANTI A ME**

Dott.ssa Motolese Anna Maria, Segretario generale del Comune di Fiorano Modenese, autorizzata a rogare gli atti nei quali l'Ente è parte, ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett. c), del D.Lgs n. 267 del 18.08.2000, domiciliata per la mia carica presso la sede comunale,

**SONO COMPARSI**

**Arch. Grazia De Luca** nata a Napoli il 25.08.1971 (C.F. DLCGRZ71M65F839J), Dirigente del settore III del Comune di Fiorano Modenese, domiciliata per la sua carica presso il Comune stesso, la quale, ai sensi dell'art. 107 del D.lgs. n. 267 del 18.08.2000 e in forza del provvedimento di conferimento d'incarico Dirigenziale del settore III Pianificazione e Gestione del Territorio, da parte del Sindaco del Comune di Fiorano Modenese, con decreto n.11 del 13/07/2020, interviene e stipula il presente atto esclusivamente a nome, per conto ed in rappresentanza del Comune di Fiorano Modenese, con sede legale e domicilio fiscale in Fiorano Modenese – Piazza Ciro Menotti, 1 – C.F. 84001590367, P.IVA. 00299940361, in seguito indicato

anche, per brevità, “Comune”

**-Termanini Geom. Omer** nato a Spilamberto (MO) il 26/07/1951, CF: TRM MRO 51L26 I903Y, in qualità di Procuratore Speciale dell'impresa CME CONSORZIO IMPRENDITORI EDILI SOCIETA' COOP.VA con sede in Modena, via Malavolti n. 33, codice fiscale e partita IVA 00916510365, come da Procura Notaio Aldo Barbati del 14/02/2013 Rep. n. 40200/12101 che agisce quale impresa appaltatrice di seguito nel presente atto denominato semplicemente «appaltatore».

Detti comparenti, della cui identità personale e piena capacità giuridica io, ufficiale rogante, sono personalmente certo

#### PREMESSO

che con delibera di Giunta n. 134 del 17.12.2020 è stato approvato il progetto esecutivo dei LAVORI PER ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DA ESEGUIRSI PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA “AQUILONE” SITA IN VIA GRAMCI A FIORANO MODENESE. (MO)”;

che con determina n. 105 del 23/03/2021 il Comune decideva di procedere tramite la Centrale di Committenza, alla gara per l'affidamento dei lavori in oggetto per un importo di euro 472.632,35 di cui euro 22.638,98 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;

che con determina della Centrale di Committenza n. 404 del 26/07/2021 i lavori sono stati affidati al sunnominato appaltatore, che ha offerto un ribasso percentuale del 11,54 % per un importo ribassato di euro 398.064,14 oltre a oneri di sicurezza pari a euro 22.638,98, così per un totale di euro 420.703,12 IVA esclusa;

che il possesso dei requisiti dell'appaltatore è stato verificato positivamente, con la conseguente efficacia dell'aggiudicazione, ai sensi dell'articolo 32, commi 7 e 8, del

decreto legislativo n. 50 del 2016;

che con atto determinativo n. 447 del 27/10/2021 si è preso atto delle risultanze di gara e acquisito il CIG derivato;

che l'Appaltatore ha comunicato, ai sensi dell'art. 3 della legge 13-8-2010 n. 136, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi;

**TUTTO CIO' PREMESSO**

**convengono e stipulano quanto segue:**

**Art. 1 - Oggetto del contratto**

1. Il Comune concede all'appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto per l'esecuzione dei lavori citati in premessa. L'appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e degli atti da questo richiamati, con particolare riferimento al capitolato speciale d'appalto, nonché all'osservanza della disciplina di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (nel seguito «Codice dei contratti») e del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, nei limiti della sua applicabilità.

2. Sono richiamate esplicitamente tutte le definizioni previste dall'articolo 1 del capitolato speciale d'appalto e ai fini dell'articolo 3, comma 5, della legge n. 136 del 2010 si indicano:

a) il Codice identificativo della gara, il CIG derivato relativo all'intervento è il seguente: 8853132BA2

b) il Codice Unico di Progetto (CUP) dell'intervento è il seguente: G88E18000350004.

**Art. 2 - Ammontare del contratto**

1. L'importo contrattuale ammonta a € 420.703,12 (diconsi euro

quattrocentoventimilasettecentotre/12) di cui:

a) euro 398.064,14 per lavori veri e propri;

b) euro 22.638,98 per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza.

2. L'importo contrattuale è al netto dell'I.V.A. ed è fatta salva la liquidazione finale.

3. Il contratto è stipulato interamente "a misura" ai sensi dell'articolo 43, comma 6, del d.P.R. n. 207 del 2010.

### **Art. 3 - Condizioni generali del contratto**

1. L'appalto è concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal capitolato speciale d'appalto, integrante il progetto, nonché delle previsioni delle tavole grafiche progettuali, che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente richiamati ancorchè non materialmente allegati, con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

2. E' parte integrante del contratto l'elenco dei prezzi unitari del progetto esecutivo ai quali è applicato il ribasso contrattuale, ancorchè non materialmente allegato.

### **Art. 4 - Domicilio dell'appaltatore, direzione del cantiere**

1. Ai sensi e per gli effetti tutti dell'articolo 2 del capitolato generale d'appalto approvato con d.m. 19 aprile 2000, n. 145, l'appaltatore ha eletto domicilio nel Comune di Fiorano Modenese, all'indirizzo piazza Ciro Menotti n. 1.

2. Ai sensi dell'articolo 66, comma 1 e 2 del capitolato generale d'appalto, i pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario.

3. Ai sensi dell'articolo 66, commi 1 e seguenti del capitolato generale d'appalto, sono autorizzati a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o a saldo, per conto dell'appaltatore, i signori:

a) Affanni Gianluca, nato a Parma il 23/10/1960 C.F.: FFNGLC60R23G337L;

b) Geom Mauro Galavotti, nato a Modena il 12/05/1947 C.F.:  
GLVMRA47E12F257P.

4. I pagamenti saranno effettuati mediante bonifico sui conti correnti già comunicati dall'impresa al Comune, ovvero su altro conto corrente che dovrà essere comunicato unitamente alle generalità dei soggetti autorizzati ad operare sul conto, entro 7 giorni dall'accensione del conto stesso.

5. Ai sensi dell'articolo 4 del capitolato generale d'appalto, l'appaltatore che non conduce i lavori personalmente deve conferire mandato con rappresentanza, per atto pubblico e deposito presso il Comune, a persona fornita dei requisiti d'idoneità tecnici e morali, per l'esercizio delle attività necessarie per la esecuzione dei lavori a norma del contratto. L'appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante. L'appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell'appalto, garantire la presenza sul luogo dei lavori. Il Comune può esigere il cambiamento immediato del rappresentante dell'appaltatore, previa motivata comunicazione.

6. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti, di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata dall'appaltatore al Comune il quale, in caso contrario, è sollevato da ogni responsabilità.

#### **Art. 5 - Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori.**

1. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in centottanta giorni naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna dei lavori come previsto dall'art. 16 del Capitolato Speciale d'Appalto.

Il Comune si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche subito dopo l'ultimazione dei lavori ai sensi dell'art. 230 del D.P.R. 207/2010.

Qualora il Comune si avvalga di tale facoltà, che viene comunicata all'appaltatore per iscritto, lo stesso Appaltatore non può opporvisi per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta.

Egli può però richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.

La presa di possesso da parte del Comune avviene nel termine perentorio fissato dallo stesso per mezzo del direttore dei lavori o per mezzo del Responsabile del procedimento, in presenza dell'appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.

4. Qualora il Comune non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l'ultimazione dei lavori, l'appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dal capitolato speciale d'appalto.

#### **Art. 6 - Penale per i ritardi**

1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate nel programma temporale dei lavori è applicata una penale pari all'uno per mille dell'importo contrattuale ai sensi dell'art. 20 del Capitolato Speciale d'Appalto.

2. La misura complessiva della penale non può superare il 10% dell'importo del contratto, pena la facoltà, per il Comune, di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore.

#### **Art. 7 - Sospensioni e riprese dei lavori.**

1. E' ammessa la sospensione dei lavori, su ordine del direttore dei lavori, nei casi e con le modalità previste dall'art. 107 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. e dall'Art. 17 del

Capitolato speciale di appalto.

**Art. 8 - Oneri a carico dell'appaltatore.**

1. Sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri già previsti dal capitolato speciale d'appalto, quelli a lui imposti per legge, per regolamento o in forza del capitolato generale.

2. L'appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.

3. Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri ed i rischi relativi all'esecuzione delle lavorazioni oggetto del contratto nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per l'esecuzione delle stesse o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale.

L'Appaltatore si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto, nel Capitolato, nel Capitolato tecnico.

Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi alle caratteristiche tecniche e qualitative ed alle specifiche indicate nel Capitolato e nel Capitolato tecnico.

L'Appaltatore s'impegna espressamente a:

- a) impiegare, a proprie cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessari per l'esecuzione del contratto;
- b) rispettare, per quanto applicabili, le norme internazionali UNI EN ISO vigenti per la gestione e l'assicurazione della qualità delle proprie prestazioni;

c) manlevare e tenere indenne il Committente da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza delle norme e delle prescrizioni tecniche, di sicurezza, d'igiene e sanitarie vigenti;

d) rispettare gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X del D. Lgs. n. 50/2016.

Oltre agli oneri di cui alla normativa vigente in materia, al Capitolato, a quanto previsto negli altri articoli del presente contratto e nei precedenti commi, e nei relativi piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono altresì a carico della Ditta gli oneri e gli obblighi che seguono:

a) la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal direttore dei lavori, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite siano a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d'arte, richiedendo al direttore dei lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che, eventualmente, non risultassero dai disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso l'Appaltatore non deve dare corso all'esecuzione di aggiunte o varianti, se non autorizzate dal RUP, ai sensi dell'articolo 106 del D.Lgs. 50/2016, e preventivamente approvate dal Committente;

b) il mantenimento delle opere, fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione;

c) il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti d'impiego;

d) la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte nonché la pulizia di tutti i locali;

e) le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per l'esecuzione dei lavori;

f) la messa a disposizione del personale e la predisposizione degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove, controlli relativi alle operazioni di consegna, verifica, contabilità e collaudo dei lavori tenendo a disposizione del direttore dei lavori i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna;

g) l'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione lavori;

h) l'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni, con ogni più ampia responsabilità in caso d'infortuni a carico dell'Appaltatore, restandone sollevati il Committente, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori.

4. L'Appaltatore è tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dal Comune di Fiorano Modenese (ConSORZI, privati, ANAS, ENEL, Hera, Telecom e altri eventuali) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all'esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura

definitiva ed afferenti il lavoro pubblico in quanto tale.

**Art. 9 - Contabilità dei lavori.**

1. La contabilità dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni vigenti.

2. Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia se l'appaltatore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti.

3. Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per i lavori, con la sola eccezione del prezzo che è quello contrattuale prestabilito dal Comune e non oggetto di ribasso.

**Art. 10 - Invariabilità del corrispettivo.**

1. Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del codice civile.

**Art. 11 - Variazioni al progetto e al corrispettivo.**

1. Se il Comune, per il tramite della direzione dei lavori, richiede e ordina modifiche o varianti in corso d'opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all'articolo 106 del Codice dei contratti, le stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una nuova perizia, eventualmente redatta e approvata in base a nuovi prezzi stabiliti mediante il verbale di concordamento.

2. In tal caso trova applicazione, verificandosene le condizioni, la disciplina di cui agli articoli 43, comma 8, del d.P.R. n. 207 del 2010.

3. Il contratto di appalto potrà essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento come previsto dal Disciplinare di gara paragrafo 4.2:

- ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a) del Codice, nel caso di reperimento da parte

del Comune di Fiorano Modenese delle risorse finanziarie per la realizzazione delle opere “opzionali” chiaramente individuate e computate in progetto, per un importo di 44.285,99, oltre ad Euro € 1.864,87 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, al suddetto importo sarà applicato il ribasso offerto in sede di gara dall'appaltatore.

- ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. a), oneri per la sicurezza dovuti all'emergenza epidemiologica Sars-covid, previsti e applicabili solo in caso di sussistenza delle condizioni di emergenza e stimati pari ad € 10.210,38 non soggetti a ribasso.

- ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. e) e succ. modif., per un massimo del 5% dell'importo contrattuale.

#### **Art. 12 - Anticipazione del prezzo**

1. Ai sensi dell'articolo 35, comma 18, del Codice dei contratti, è dovuta all'appaltatore una somma, a titolo di anticipazione, pari al 20% (venti per cento) dell'importo del contratto, da erogare dopo la sottoscrizione del contratto medesimo ed entro 15 (quindici) giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori accertato dal RUP. Ove non motivata, la ritardata corresponsione dell'anticipazione obbliga al pagamento degli interessi corrispettivi a norma dell'articolo 1282 codice civile.

2. L'anticipazione è compensata mediante trattenuta sull'importo di ogni certificato di pagamento, con l'esclusione della rata di saldo, di un importo percentuale pari alla percentuale dell'anticipazione a titolo di graduale recupero della medesima; in ogni caso all'ultimazione dei lavori l'importo dell'anticipazione deve essere compensato integralmente.

3. L'anticipazione è revocata se l'esecuzione dei lavori non procede secondo i tempi contrattuali e, in tale caso, spettano alla Stazione appaltante anche gli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione della

anticipazione.

4. Fermo restando quanto previsto dall' Art. 29, l'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla prestazione, da parte dell'appaltatore, di apposita garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa, alle seguenti condizioni:

a. importo garantito almeno pari all'anticipazione, maggiorato dell'I.V.A. all'aliquota di legge, maggiorato altresì del tasso legale di interesse applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa in base al cronoprogramma dei lavori;

b. la garanzia può essere ridotta gradualmente in corso d'opera, in proporzione alle quote di anticipazione recuperate in occasione del pagamento dei singoli stati di avanzamento, fino all'integrale compensazione;

c. la garanzia deve essere prestata mediante presentazione di atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.3, allegata al decreto ministeriale 19 gennaio 2018, n. 31, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.3 allegato al predetto decreto;

d. per quanto non previsto trova applicazione l'articolo 3 del decreto del Ministro del tesoro 10 gennaio 1989.

5. La Stazione procede all'escussione della fideiussione di cui al comma 4 in caso di revoca dell'anticipazione di cui al comma 3, salvo che l'appaltatore provveda direttamente con risorse proprie prima della predetta escussione.

### **Art. 13. Pagamenti in acconto**

1. Le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta l'importo dei lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi dell'Art. 25 e come risultante dal Registro di contabilità e dallo Stato di avanzamento lavori di cui rispettivamente agli articoli 188 e 194 del

Regolamento generale raggiungono gli importi di cui ai commi seguenti.

2. Le rate di acconto dei lavori eseguiti, al netto del ribasso d'asta e al netto delle rate precedenti saranno erogate secondo la seguente cadenza:

- pagamento della rata d'acconto al raggiungimento dell'importo dei lavori pari ad euro 100.000,00 (diconsi centomila/00 euro);
- saldo dell'importo contrattuale lavori a fine lavori;

3. La somma ammessa al pagamento è costituita dall'importo progressivo determinato nella documentazione di cui al comma 1:

- a. al netto del ribasso d'asta contrattuale applicato agli elementi di costo come individuati all'Art. 2 incrementato della quota relativa degli oneri di sicurezza;
- b. al netto della ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), a garanzia dell'osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, ai sensi dell'articolo 30, comma 5, secondo periodo, del Codice dei contratti, da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale;
- c. al netto dell'importo degli stati di avanzamento precedenti;
- d. al netto della quota parte di anticipazione in compensazione, ai sensi del precedente Art. 12.

4. Entro 15 (quindici) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1:

- a. la DL redige la contabilità ed emette lo stato di avanzamento dei lavori che deve recare la dicitura: «lavori a tutto il ..... » con l'indicazione della data di chiusura;
- b. il RUP emette il conseguente certificato di pagamento che deve riportare esplicitamente il riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori di cui alla lettera a), con l'indicazione della data di emissione. Sul certificato di pagamento è operata la ritenuta per la compensazione dell'anticipazione ai sensi dell'articolo 27, comma 2.

5. Fermo restando quanto previsto dall' Art. 27, la Stazione appaltante provvede a corrispondere l'importo del certificato di pagamento entro i successivi 30 (trenta) giorni, mediante emissione dell'apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell'appaltatore, previa presentazione di regolare fattura fiscale, ai sensi dell'articolo 185 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

6. Se i lavori rimangono sospesi per un periodo superiore a 60 (sessanta) giorni, per cause non dipendenti dall'appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 1.

7. Le rate di acconto verranno corrisposte a seguito dell'ottemperanza degli obblighi speciali dell'Appaltatore di cui all'Art. 59 (DURC) del Capitolato Speciale d'Appalto.

#### **Art. 14 Pagamenti a saldo**

1. Il conto finale dei lavori è redatto entro 30 (trenta) giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale; è sottoscritto dalla DL e trasmesso al RUP; col conto finale è accertato e proposto l'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è subordinata all'emissione del certificato di cui al comma 3 e alle condizioni di cui al comma 4.

2. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall'appaltatore, su richiesta del RUP, entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni; se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il RUP formula in ogni caso una sua relazione al conto finale.

3. La rata di saldo, comprensiva delle ritenute di cui all' Art. 30, comma 3, al netto dei pagamenti già effettuati e delle eventuali penali, nulla ostando, è pagata entro 60

(sessanta) giorni dopo l'avvenuta emissione del certificato di regolare esecuzione, previa presentazione di regolare fattura fiscale, ai sensi dell'articolo 185 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

4. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

5. Fermo restando quanto previsto all'Art. 32, il pagamento della rata di saldo è disposto solo a condizione che l'appaltatore presenti apposita garanzia fideiussoria ai sensi dell'articolo 103, comma 6, del Codice dei contratti, emessa nei termini e alle condizioni che seguono:

a. un importo garantito almeno pari all'importo della rata di saldo, maggiorato dell'I.V.A. all'aliquota di legge, maggiorato altresì del tasso legale di interesse applicato al periodo di due anni;

b. efficacia dalla data di erogazione della rata di saldo con estinzione due anni dopo l'emissione del certificato di regolare esecuzione;

c. prestata con atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o con polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.4, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.4 allegato al predetto decreto.

6. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione appaltante entro 24 (ventiquattro) mesi dall'ultimazione dei lavori riconosciuta e accettata.

7. L'appaltatore e la DL devono utilizzare la massima diligenza e professionalità, nonché improntare il proprio comportamento a buona fede, al fine di evidenziare

tempestivamente i vizi e i difetti riscontrabili nonché le misure da adottare per il loro rimedio.

8. La rata di saldo verrà corrisposta a seguito dell'ottemperanza degli obblighi speciali dell'Appaltatore di cui all' Art. 59 (DURC) del Capitolato Speciale , nonché a fronte della consegna degli elaborati As-Built dei lavori eseguiti, in due copie cartacee firmate, oltretutto in formato digitale originale (dwg, doc) e pdf firmato digitalmente.

#### **Art. 15 - Ritardo nei pagamenti.**

1. In caso di ritardo nell'emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa, nonché in caso di ritardo nei relativi pagamenti, rispetto ai termini previsti nel Capitolato speciale d'appalto, si applicano le disposizioni contenute nell'art 31 del Capitolato stesso che viene integralmente richiamato.

#### **Art. 16 - Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione.**

1. Il certificato di regolare esecuzione è emesso entro 90 (novanta) giorni dall'ultimazione dei lavori, ha carattere provvisorio e deve essere confermato dal responsabile del procedimento.

2. Il certificato di cui al comma 1 assume carattere definitivo decorso due anni dalla sua emissione. Decorso tale termine, il certificato di regolare esecuzione si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto.

3. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal Comune entro 24 (ventiquattro) mesi dall'ultimazione dei lavori riconosciuta e accettata.

4. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino

all'approvazione, esplicita o tacita, del certificato di collaudo provvisorio; resta nella facoltà del Comune richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

#### **Art. 17 - Clausola Risolutiva Espresa - Risoluzione del contratto**

1. Per la risoluzione del contratto trova applicazione l'articolo 108 del D.Lgs. 50/2016.

2. Fatto salvo quanto già eventualmente disposto in altri articoli del presente contratto e del capitolato speciale d'appalto, oltre a quanto ordinariamente previsto dalla normativa vigente in materia, il Comune potrà risolvere il presente contratto, in qualunque tempo senza alcun genere di indennità e compenso per l'appaltatore, nel caso di grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali.

3. Ai sensi del comma precedente, costituiscono grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali e clausola risolutiva espressa, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, le inadempienze contrattuali come sotto indicate che dovessero verificarsi durante lo svolgimento del servizio:

a) frode nell'esecuzione dei lavori; insufficiente o mancata esecuzione del contratto; grave negligenza, grave inadempienza contrattuale, errore grave;

b) sospensione unilaterale dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;

c) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;

d) mancata realizzazione di quanto proposto in sede di gara nell'offerta tecnica;

e) raggiungimento di penali per un importo pari al 10 per cento dell'importo contrattuale;

f) impedimento o ritardo, con azioni od omissioni da parte dell'affidatario, dei controlli da parte del Comune;

g) ricorso al sub-appalto non autorizzato, violazione di norme sostanziali regolanti il sub-appalto;

h) mancato reintegro della garanzia definitiva a seguito di escussione parziale o totale;

i) inadempienza accertata, anche a carico dei subappaltatori, delle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale nonché alle norme previdenziali; nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008 e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal direttore dei lavori, dal responsabile del procedimento o dal coordinatore per la sicurezza;

l) mancata applicazione nei confronti dei lavoratori dipendenti occupati nei lavori oggetto del presente contratto, e se Cooperative, anche nei confronti dei soci, dei contratti collettivi nazionali di lavoro e accordi locali in quanto applicabili, alla categoria e nella località in cui si svolgono i servizi;

m) cessione, anche parziale, del contratto;

n) violazione accertata degli obblighi derivanti dal D.P.R. n. 62/2013 e dal Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Fiorano Modenese, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta;

o) cessione di azienda, cessione di attività o concordato preventivo, fallimento, stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'impresa, fatto salvo quanto espressamente previsto dalla normativa vigente;

p) perdita dei requisiti per contrattare con la pubblica amministrazione.

4. In tali casi il Comune potrà risolvere il contratto in qualsiasi momento, senza obbligo di ulteriore motivazione, liquidando i lavori per la parte regolarmente eseguita, qualunque sia il suo importo complessivo e depurato delle eventuali penali maturate, fatta salva ogni ragione ed azione per rivalsa dei danni conseguenti all'inadempienza contrattuale. Ciò non darà all'appaltatore diritto alcuno a pretendere speciale compenso all'infuori del pagamento dei lavori regolarmente eseguiti, con tassativa esclusione del compenso per mancati guadagni e spese della parte non eseguita. Sarà addebitato all'appaltatore il maggior onere che dovesse derivare dalla stipula di un nuovo contratto, detraendolo dal residuo credito.

5. La risoluzione opera di diritto nel momento in cui viene comunicato all'appaltatore, mediante posta elettronica certificata, di volersi avvalere della presente clausola risolutiva espressa.

6. La risoluzione del contratto, ai sensi del presente articolo, comporta in ogni caso, a titolo di penale, l'escussione totale della garanzia definitiva, fatti salvi il risarcimento dei maggiori danni e la corresponsione delle maggiori spese alle quali si dovrà far fronte per il rimanente periodo contrattuale.

7. Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione d'ufficio, la comunicazione della decisione assunta dal Comune è fatta all'appaltatore mediante ordine di servizio o mediante posta elettronica certificata, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori.

In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dal Comune si fa luogo, in contraddittorio fra il direttore dei lavori e l'appaltatore o suo rappresentante ovvero, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d'ufficio,

all'accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d'opera debbano essere mantenuti a disposizione del Comune per l'eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.

#### **Art. 18 - Controversie**

1. Qualora, a seguito dell'iscrizione di riserve circoscritte, tempestive e motivate sui documenti contabili, l'importo economico dell'opera possa variare tra il 5 ed il 15 per cento dell'importo contrattuale, si applicano tutte le disposizioni dell'art. 205 del D.Lgs. 50/2016 in materia di accordo bonario.

2. Con la sottoscrizione dell'accordo bonario da parte dell'Appaltatore cessa la materia del contendere.

3. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario o della transazione di cui all'art. 208 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., sono devolute al Tribunale di Modena, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

4. Nelle more della risoluzione delle controversie l'Appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.

#### **Art. 19 - Comunicazioni**

1. Tutte le comunicazioni inerenti il presente contratto, dovranno essere inviate a mezzo di posta elettronica certificata ai seguenti indirizzi:

a) quanto al Comune: [comunefiorano@cert.fiorano.it](mailto:comunefiorano@cert.fiorano.it)

b) quanto all'appaltatore: [gare.cme@legalmail.it](mailto:gare.cme@legalmail.it)

2. Eventuali variazioni dei suddetti indirizzi dovranno essere preventivamente comunicati alle parti.

#### **Art. 20 - Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza.**

1. L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.

2. L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.

3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo il Comune effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione dei lavori, nei modi, termini e misura previsti dall'ordinamento, in caso di crediti insufficienti allo scopo, procede all'escussione della garanzia fideiussoria.

4. L'appaltatore e gli eventuali subappaltatori, sono obbligati, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori.

5. Ai sensi dall'articolo 90, comma 9, lettera b), del decreto legislativo n. 81 del 2008, dell'articolo 6 del d.P.R. n. 207 del 2010, dell'articolo 31 della legge n. 98 del 2013, è stato acquisito agli atti, apposito Documento unico di regolarità contributiva rilasciato in data 11/10/2021 numero INAIL 29547288

#### **Art. 21 - Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.**

1. L'appaltatore, ha depositato presso il Comune:

a) il documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

b) un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di

coordinamento.

2. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.

3. L'appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite secondo il criterio «incident and injury free».

#### **Art. 22 - Codice di Comportamento e Codice Etico degli appalti comunali**

1. L'appaltatore, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si impegna ad osservare e a far osservare al proprio personale e ai propri collaboratori, a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici), ai sensi dell'articolo 2, comma 3 dello stesso D.P.R. e dal Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Fiorano Modenese approvato con Deliberazione G. C. n. 189 del 30.12.2013 (disponibile sul sito Internet del Comune – Sezione l'Amministrazione\ Amministrazione trasparente\ Disposizioni generali\ Atti generali).

2. La violazione degli obblighi di cui al Codice e al D.P.R. di cui sopra costituisce causa di risoluzione del contratto.

3. L'appaltatore, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si impegna ad osservare gli obblighi previsti dal Codice etico degli appalti comunali approvato con delibera di G.C. 90 del 9.6.2005.

#### **Art. 23 - Protocollo di legalità**

Fanno parte del presente contratto le clausole contenute nei protocolli di legalità sottoscritti presso la Prefettura di Modena in data 31/03/2011 e 24/10/2012, che, pur non materialmente allegati, si intendono facenti parte integrante e sostanziale del

presente contratto.

**Art. 24 - Adempimenti in materia antimafia e in materia penale.**

1. Ai sensi del decreto legislativo n. 159 del 2011, si prende atto che in relazione all'appaltatore non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale di cui agli articoli 6 e 67 del citato decreto legislativo, in materia antimafia.

2. Ai fini del comma 1, il CME Consorzio Imprenditori Edili è presente nella "white liste" della Prefettura di Modena degli esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa.

**Art. 25 - Subappalto.**

1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.

2. Ai sensi dell'art. 105 del d.lgs. 50/2016 e ssmm.ii e del capo 9 del Capitolato Speciale d'Appalto, l'appaltatore, in sede di gara ha dichiarato di avvalersi del subappalto per le categorie OG1 - OS6 nei limiti della normativa vigente.

**Art. 26 - Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva.**

Ai sensi dell'articolo 103, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, l'Appaltatore ha costituito, a garanzia degli impegni assunti con il presente contratto, garanzia definitiva di € 19.419,66, a mezzo polizza fidejussoria n. 10037010000545 rilasciata da Bene Assicurazione in data 30/08/2021 in corso di validità, in presenza dei certificati del sistema di qualità previsti dall'art. n. 93 comma 7 del DLgs 50/2016.

**Art. 27 - Obblighi assicurativi.**

L'Appaltatore ha stipulato polizza di assicurazione RCT e RCO n. 08511/11/48478884 emessa da Helvetia Speciality Lines in data 02/09/2021 in corso di validità, a copertura dei danni subiti dalla stazione appaltante come previsto dall'art. n. 38 del Capitolato Speciale.

L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti della stazione appaltante.

3. In ogni caso, ai sensi dell'articolo 1669 del codice civile, l'Appaltatore risponde, per la durata di dieci anni decorrenti dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero di gravi difetti costruttivi, purché sia fatta la denuncia entro un anno dalla scoperta.

4. L'accertamento dei danni sarà effettuato dalla Stazione appaltante in contraddittorio con i rappresentanti della ditta, convocati tramite posta elettronica certificata. Nel caso di loro assenza si procederà agli accertamenti dinanzi a due testimoni, senza che la ditta possa sollevare eccezione alcuna.

#### **Art. 28 - Documenti che fanno parte del contratto.**

1. Costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto:

a) il capitolato speciale d'appalto integrato dalle condizioni offerte dall'appaltatore in sede di gara;

b) gli elaborati grafici progettuali e le relazioni integrati dalle condizioni offerte dall'appaltatore in sede di gara;

c) l'elenco dei prezzi unitari di cui all'articolo 3, comma 3;

d) i piani di sicurezza previsti dal decreto legislativo n. 81 del 2008;

e) il cronoprogramma;

f) le polizze di garanzia di cui ai precedenti articoli 24 e 25;

g) il capitolato generale, approvato con d.m. n. 145 del 2000, per quanto non previsto nel capitolato speciale d'appalto.

2. I documenti elencati al precedente comma 1, che le parti dichiarano di conoscere

ed accettare si considerano parte integrante e sostanziale del contratto ancorchè non materialmente allegati e conservati dal Comune.

**Art. 29 - Richiamo alle norme legislative e regolamentari.**

1. Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare il Codice dei contratti e il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, in quanto applicabile.

2. L'appaltatore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione, né all'interruzione dell'attività, anche temporanea, ai sensi degli articoli 14 e 16 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 né essere nelle condizioni di divieto a contrattare di cui all'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo n. 165 del 2001.

3. In caso di sopravvenuta inefficacia del contratto in seguito ad annullamento giurisdizionale dell'aggiudicazione definitiva, trovano applicazione gli articoli 121, 122, 123 e 124 dell'allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.

**Art. 30 - Trattamento dei dati personali**

Il Comune, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30.6.2003 n. 196 e successive modificazioni e del Regolamento Europeo n. 679/2016, informa l'appaltatore che tratterà i dati contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia contrattuale.

**Art. 31 - Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale.**

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore.

2. Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello di emissione del

certificato di collaudo provvisorio.

3. Le parti chiedono la registrazione del presente contratto in misura fissa, ai sensi dell'art. 40 del DPR 26.4.1986 n. 131, trattandosi di prestazione soggetta al regime IVA.

Ai sensi del D.M. 22.2.2007, trattandosi di contratto elettronico, l'imposta di bollo è fissata in € 45,00.

Le imposte di registro e di bollo saranno versate con modalità telematica mediante il Modello Unico Informatico utilizzando il software UniMod; il contratto sarà prodotto all'Agenzia delle Entrate mediante piattaforma Sister.

Io sottoscritto Segretario Generale, a richiesta delle Parti qui convenute come sopra espresso, ho ricevuto il presente atto, redatto da persona di mia fiducia mediante strumenti informatici su n. 27 facciate a video, dandone lettura alle parti, le quali, l'hanno dichiarato e riconosciuto conforme alla loro volontà, avendo esse affermato di conoscerne i contenuti compresi il Progetto di Fattibilità Tecnico Economica, il capitolato Speciale d'Appalto, l'offerta tecnica, tutti gli elaborati di progetto ben noti, di cui ho omesso la lettura.

Letto, approvato, sottoscritto con firma elettronica.

PER IL COMUNE DI FIORANO MODENESE

Arch. Grazia De Luca

PER LA DITTA

Il Procuratore Speciale

Sig. Termanini Geom. Omer

Il Segretario generale dott.ssa Anna Maria Motolose

Accettazione espressa di clausole contrattuali.

Ai sensi dell'art. 1341, comma 2, del Codice civile l'appaltatore approva

specificamente le clausole contenute negli articoli: 1, 2, 4, 5, 6, 8, 12, 13, 15, 16, 20, 21, 23, 25.

PER LA DITTA

Il Procuratore Speciale

Sig Termanini Geom. Omer

Il Segretario generale dott.ssa Anna Maria Motolose